

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

In coerenza con il DPR n.22/2018, *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Il presente documento costituisce la guida operativa finalizzata a dettagliare le condizioni di ammissibilità della spesa e a disciplinare le loro modalità di rendicontazione nell'ambito del PSC Abruzzo 2000-2020, ed è in linea con quanto previsto dalla regolamentazione europea e nazionale, per una corretta ed efficace attuazione degli interventi nel quadro della politica unitaria di coesione regionale per il periodo 2000 – 2020.

Nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento sull'ammissibilità delle spese per i programmi 2021-2027, il presente documento costituisce riferimento per gli interventi previsti dall'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 per quanto non specificato o dettagliato nei bandi, negli atti programmatori e/o concessioni e nella normativa di riferimento.

Indice

PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE	1
1.1. BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	1
1.2. Definizioni	1
1.2.1. Operazione	1
1.2.2. Beneficiario	1
1.2.3. Organismo Intermedio	1
1.2.4. Forme di partenariato	1
1.2.5. Sovvenzioni	1
1.2.6. Costi reali	1
1.2.7. Opzioni di semplificazione dei costi	1
1.3. Principi generali per l'ammissibilità della spesa	1
1.4. Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile e documenti giustificativi ...	1
1.5. Spese non ammissibili	1
2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	1
2.1. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata	1
2.1.1. Ammortamento	1
2.1.2. Locazione / Leasing	1
2.2. Conferimenti in natura	1
2.3. Strumenti finanziari	1
2.4. Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	1
2.5. Spese generali	1
2.5.1. Spese generali - costi diretti	1

2.5.2. Spese generali - costi indiretti	1
2.6. Spese per personale	1
2.6.1. Personale dipendente	1
2.6.2. Collaborazioni specifiche	1
2.7. Consulenze specialistiche e commesse esterne	1
2.7.1. Consulenze specialistiche.....	1
2.7.2. Commesse esterne.....	1
2.8. Viaggi e soggiorni.....	1
2.9. Oneri finanziari	1
2.10. Assistenza tecnica.....	1
2.11. Spese connesse alle operazioni	1
3. CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	1
3.1. Realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche	1
3.1.1. Generalità	1
3.1.2. Acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell'esproprio.....	1
3.1.3. Impianti e macchinari	1
3.1.4. Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software.....	1
3.1.5. Conferimenti in natura.....	1
3.2. Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari	1
3.2.1. Generalità	1
3.2.2. Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili.....	1
3.2.3. Impianti e macchinari.....	1
3.2.4. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata	1
3.2.5. Conferimenti in natura.....	1
3.3. Sviluppo delle risorse umane	1

1. PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE

1.1. BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti che costituiscono la base normativa per la determinazione delle spese ammissibili delle operazioni sostenute dal PSC 2000-2020, nell'ambito della programmazione regionale unitaria, sono:

- D.P.R. n. 445/2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001-Supplemento ordinario n. 30;
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Comunicazione della Commissione UE - 'Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE' - COM(2012) 209 final';
- Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Commissione Europea - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
- Comunicazione della Commissione (2014/C 200/01) - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento Comunità Europea del 15/12/2006 n. 1998 - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Decisione della Commissione n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale - notificata con il numero C(2011) 9380;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Comunicazione della Commissione (2013/C 25/01) - Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 99/03) - Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 198/02) che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di bilancio 2018";
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Decreto correttivo";
- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
- Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016;

- Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016);
- Circolare n. 1/2017 Ministro della Coesione Territoriale;
- Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
- art. 11 - novies della Legge n. 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, con cui si dispone il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente alla data del 31 dicembre 2022;
- Delibera CIPESS n.2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”
- Delibera CIPESSn.21 del 29 aprile 2021 Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Abruzzo.
- Delibera del CIPESS 22 dicembre 2021, n. 86 “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione.Modalità unitarie di trasferimento delle risorse.
- Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale -ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota ACT n. 0012562 del 16/09/2021;

1.2. Definizioni

Al fine di agevolare l’utilizzo delle Linee Guida si indicano di seguito le principali definizioni sulle quali sono fondate le modalità tecnico-operative di gestione delle risorse Finanziarie del Piano.

1.2.1. Operazione

Secondo quanto stabilito all’Articolo 2 – Definizioni, punto 9) del Reg. UE n. 1303/2013 una “Operazione” è *“un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi [...] o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un’operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari”*;

1.2.2. Beneficiario

Il Beneficiario è l’organismo responsabile dell’avvio e dell’attuazione degli interventi, a cui la Regione trasferisce le risorse finanziarie (a titolo di anticipazione, rimborsi intermedi e saldo). Ad esso compete inoltre la rilevazione di tutti i dati che alimenteranno il sistema di monitoraggio, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza. Secondo quanto stabilito all’Articolo 2 – Definizioni, punto 10) del Reg. UE n. 1303/2013 un “beneficiario” è *“un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, [...], l’organismo che riceve l’aiuto; e, nel quadro degli*

strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi”;

Nel caso di aiuti quindi il beneficiario è l'organismo che riceve l'aiuto; in tutti gli altri casi l'organismo responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Gli interventi inseriti nel Piano individuano un Beneficiario che provvede di regola anche all'attuazione diretta dell'intervento rivestendo quindi il ruolo di soggetto Attuatore. I rapporti tra Beneficiario e Amministrazione titolare del Piano sono regolati sulla base di convenzioni/disciplinari di obblighi stipulati con le competenti Strutture di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi. Nelle convenzioni/disciplinari sono definite, in aggiunta a quanto già stabilito dalle Delibere CIPESS ed altre disposizioni in materia di FSC, le modalità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento ai criteri relativi all'attività di sorveglianza tecnico-amministrativa durante le fasi di progettazione e realizzazione (anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale), all'attività di monitoraggio e, infine, alle attività connesse alla rendicontazione delle spese sostenute.

Il beneficiario garantisce, inoltre, che nell'attuazione degli interventi siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza.

Il singolo progetto da realizzare può essere rivolto sia ad un'impresa (creazione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e sia ad un individuo (formazione, supporto alla ricerca del lavoro, ecc.). Nel caso di aiuti alla formazione, può pertanto verificarsi che il progetto formativo sia presentato e/o attuato da un organismo di formazione accreditato diverso dall'impresa cui è rivolto l'aiuto: in questo caso il soggetto che attua il progetto (organismo di formazione) e quello che riceve l'aiuto sono diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con le indicazioni regolamentari, sono quindi considerati beneficiari dell'operazione nel caso di aiuto alla formazione (o in casi simili) sia il soggetto che realizza il progetto sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o diservizio), beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione o altri Organismi Intermedi (OOII) pubblici o privati, in quanto responsabili dell'avvio dell'operazione.

Nel caso di gestione diretta di un progetto, ad esempio da parte della Regione o altri Organismi Intermedi (OOII) pubblici o privati, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, in quanto responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui L'Autorità Responsabile del PSC e/o l'OI sono beneficiari dell'operazione, deve essere garantita la separazione fra le funzioni di gestione e di controllo.

1.2.3. Organismo Intermedio

Secondo quanto stabilito all'Articolo 2 – Definizioni, punto 18) del Reg. UE n. 1303/2013 un "organismo intermedio" è "*qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni*".

In particolare l'Organismo intermedio può essere un ente pubblico territoriale (o un suo servizio) oppure un altro soggetto pubblico o privato; nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con apposito atto amministrativo. Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con procedure di evidenza pubblica

conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici. In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto.

1.2.4. Forme di partenariato

Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, assumendo una partecipazione attiva alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) ovvero essendone promotori in base ad uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). A seconda della tipologia di partenariato, della sua natura giuridica, del campo di applicazione e dell'operazione di riferimento, gli obblighi/oneri e i ruoli dei singoli partner possono assumere connotazioni diverse.

Il rapporto fra soggetti diversi che concorrono ad attuare una operazione può assumere diverse forme giuridiche (ATI, ATS, OEIE, consorzi, fondazioni gruppo di imprese, Partenariato pubblico privato, Accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato etc.). Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione.

Ne consegue che:

- Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano (sia a costi reali che eventualmente con il ricorso a opzioni di semplificazione dei costi) senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle spese effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Nel caso di formazione svolta in ambito aziendale (formazione continua) è possibile individuare i partner anche in un momento successivo alla fase di presentazione della proposta progettuale; anche in questo caso tutti i partner sono beneficiari ai fini della certificazione della spesa.

La sostituzione di un Partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità Responsabile del Piano in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

1.2.5. Sovvenzioni

Le sovvenzioni sono contributi diretti a finanziare: un'operazione destinata a promuovere il raggiungimento di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale; il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale.

La Sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

1.2.6. Costi reali

Modalità di riconoscimento dei costi per l'attuazione di una operazione sulla base della documentazione contabile e probatoria inerente lo specifico costo sostenuto.

1.2.7. Opzioni di semplificazione dei costi

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione ha dimostrato che l'utilizzo dei costi semplificati può contribuire a ridurre il livello d'errore e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Al fine di facilitare l'implementazione dei costi semplificati, la Commissione europea ha predisposto la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Anche per l'attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione è possibile individuare ed applicare le opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per l'utilizzo dei fondi SIE (Reg UE n. 1303/2013) come modificato dall'art. 272 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che introduce la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costi semplificati:

1. Tabelle standard di costi unitari;
2. Somme forfettarie;
3. Finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

Dal punto di vista operativo, la tabella standard di costi unitari prevede che le spese ammissibili (tutte o in parte) siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo. Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili. Nel caso della somma forfettaria, la totalità o parte delle spese ammissibili viene rimborsata sulla base di una somma prestabilita. Le somme forfettarie possono comprendere importi di spesa riferibili a diverse variabili di spesa riunite in un'unica somma cui corrisponde un importo predefinito. In conformità con i termini predefiniti le somme forfettarie sono un sistema binario: se le attività sono consegnate nella loro interezza, l'importo prestabilito è pagato, altrimenti non vi è alcun pagamento. Tipico esempio di somma forfettaria è la diaria giornaliera che prevede costi di vitto e costi di alloggio, che vengono liquidati in unico importo se la prestazione è usufruita nel suo complesso, ma possono essere utilizzate anche nel caso di un costo orario complesso che ingloba prestazioni, trasferte, costi preparatori, ecc. L'alternativa del finanziamento forfettario prevede, invece, che la specifica categoria di costi ammissibili deve essere calcolata in anticipo, applicando una percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per calcolare i costi indiretti o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione.

Qualora un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti pubblici, i costi semplificati non possono essere utilizzati (fatta eccezione per l'opzione di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera e, del Reg. 1046/2018).

Per tutte le opzioni di semplificazione dei costi, i metodi di calcolo possono essere specifici, cioè calcolati ex-ante sulla base di un metodo giusto (deve essere ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali), equo (non deve favorire alcuni beneficiari o alcune operazioni rispetto ad altri) e verificabile (deve essere basato su prove documentabili e verificabili) basato su:

- dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- applicazione di consolidate prassi contabili già in uso presso i beneficiari.

1.2.7.1. Tasso forfettario

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato preliminarmente sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo già applicato nell'ambito di altre sovvenzioni per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo di eseguire un calcolo per pre-determinare il tasso applicabile.

Possono inoltre essere riconosciuti su base forfettaria i costi diretti per il personale di un'operazione fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Per il riconoscimento di tali costi non è necessario predeterminare il tasso applicabile nel caso di costi diretti dell'operazione che non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

Infine possono essere riconosciuti con un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale i costi ammissibili "residui" di un'operazione senza necessità di predeterminare tale tasso sulla base di quanto esposto in premessa.

1.2.7.2. Tabelle standard di costi unitari (Unità di Costo Standard - UCS)

Tabelle standard di costi unitari (Unità di Costo Standard - UCS) possono essere utilizzate per pre-determinare, rispetto al momento della concessione del contributo, l'ammontare del costo di una operazione, in funzione della natura delle attività ad essa collegate, degli input necessari, degli output o risultati previsti possono essere utilizzate tabelle standard di costi unitari al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione. I costi unitari possono essere anche basate sui risultati (output o risultato) oppure definite in relazione sia al processo che al risultato.

In genere, l'importo unitario standard viene ricavato mediante un'analisi ponderata dei prezzi di mercato o delle serie storiche di costo pubblico di un determinato bene o servizio, dalla quale si ricava il valore medio da assumere come valore unitario forfettario di riferimento.

Le tabelle standard di costi unitari possono pertanto essere basate:

- sul processo, al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione;

- sui risultati (output o risultato);
- sia al processo che sul risultato.

Possono essere stabilite diverse tabelle standard di costi unitari applicabili a diverse attività.

Una tabella standard specifica per il calcolo del costo unitario orario può essere prevista per i costi del personale, sulla base degli ultimi costi lordi annuali documentati assumendo come impegno annuo standard di ciascuna figura 1.720 ore.

1.2.7.3. Importi forfettari

Gli importi forfettari possono essere utilizzati entro il limite di € 100 000 di contributo pubblico per un determinato organismo / beneficiario e afferiscono importi di spese limitati per i quali l'Autorità Responsabile del Piano può giustificare l'adozione conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output. Essi vanno in ogni caso predeterminati in relazione alla specifica operazione, avendo cura di stabilire e comunicare al beneficiario la documentazione necessaria per il loro riconoscimento.

1.3. Principi generali per l'ammissibilità della spesa

I regolamenti comunitari, di norma, si limitano a indicare le spese ritenute inammissibili tout court, oppure le condizioni di carattere generale che rendono inammissibile una spesa.

In alcuni limitati casi, tuttavia, disciplinano l'ammissibilità di peculiari tipologie di spese che trovano collocazione nell'ambito di uno specifico Fondo oppure che necessitano di un particolare inquadramento.

Conformemente alla disciplina dettata dal CIPE, i criteri generali che regolano l'ammissibilità delle spese a valere sul FSC integrano, senza sostituirle, le vigenti norme nazionali e comunitarie dalle quali discendono le regole cui deve conformarsi l'attuazione degli interventi finanziati. (DPR n.22 del 05/02/2018).

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva operazione del PSC: la delibera del CIPESS n. 2/2021 stabilisce che per tutto quanto non espressamente previsto nella medesima, si applicano al PSC i principi e le regole già vigenti per la programmazione FSC 2014/2020.

Fermo restando quanto previsto dalla citata CIPESS, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito negli avvisi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione e varia a seconda dell'operazione che si intende realizzare. Sono considerate ammissibili le spese per operazioni ancora non portate materialmente a

termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di contributo e che:

- 1) Siano pertinenti ed imputabili ad un'operazione selezionata dall'Autorità Responsabile del PSC o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile e assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- 2) siano altresì pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dal RUAP e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- 3) siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- 4) siano effettive e comprovabili, ossia giustificate da fatture quietanzate e/o documenti contabili, aventi valore probatorio¹, attestanti la pertinenza della spesa all'operazione effettuata e la sua tracciabilità o, nel caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013; con specifico riferimento all'obbligo di tracciabilità, in linea generale la compensazione non è annoverata tra le modalità di pagamento ammissibili. Tale forma di pagamento può essere considerata ammissibile esclusivamente in casi debitamente giustificati e supportati da documentazione idonea a fornire garanzie sulla tracciabilità della spesa rendicontata, sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'acquirente verso il fornitore insieme al relativo saldo.
- 5) contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità Responsabile del PSC.

¹ Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Nel caso di aiuti di Stato le spese ammissibili sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione, ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

In sede di rendicontazione potranno essere ammesse anche spese diverse da quanto indicato nel preventivo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il bando/invito/atto negoziale o convenzionale contenga le indicazioni e i limiti per la variazione delle voci da parte del beneficiario nell'attuazione dell'intervento e dette variazioni siano ammissibili in quanto non alterano il quadro di esecuzione e la possibilità di raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- in presenza di variazioni progettuali di entità tale da poter inficiare il raggiungimento delle finalità dichiarate dall'intervento rispetto alle quali il beneficiario abbia inviato alla struttura competente per l'istruttoria preventiva e motivata richiesta scritta e questa sia stata preventivamente autorizzata poiché compatibile con la natura del progetto;
- le spese sostenute siano comunque coerenti con il quadro generale dell'intervento nel rispetto di quanto previsto dalle norme in tema di ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PSC.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici pro tempore vigente, in relazione al periodo in cui è stato realizzato l'intervento.

Per gli interventi attuati nell'ambito della Sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di ammissibilità della spesa previste nel SIGECO PSC per le specifiche linee di intervento.

Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all'intervento, secondo un metodo equo e corretto, debitamente giustificato dal Beneficiario. Per questa tipologia di spesa è possibile il ricorso alle opzioni semplificate di costo. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico del Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a propria cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore spesa, eccedente il limite del finanziamento, possa gravare sulle risorse del PSC.

1.4. Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile e documenti giustificativi

L'ammissibilità delle spese, sempre in termini generali, è valutata in conformità a tre criteri: A)

periodo di ammissibilità; B) tipologia di spesa; C) documentazione giustificativa.

A) Periodo di ammissibilità

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel PSC, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi del punto 2 lett. i della Delibera CIPE n.25/2016), fatti salvi gli interventi in corso di validità che permangono nella piattaforma di monitoraggio SGP e risultano ricompresi nei diversi cicli di programmazione all'interno del PSC 2000-2014.

B) Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di aiuti alle imprese, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, ferma restando la normativa generale vigente, specifiche condizioni per l'ammissibilità della spesa possono essere stabilite dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto oppure, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, possono essere previste dai relativi regolamenti di esenzione.

Di norma, tutte le spese che non siano state dichiarate, in modo esplicito, non ammissibili dai regolamenti comunitari o che non siano state assoggettate a specifica disciplina dalla pertinente normativa vigente (comunitaria e nazionale) sono da considerarsi ammissibili.

C) Documentazione giustificativa

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto deve sempre far riferimento a impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordini di servizio, ecc). In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:

- Il nominativo del fornitore o del prestatore di servizi o del personale interno utilizzato;
- L'oggetto della prestazione o della fornitura o dell'attività svolta;
- La durata della prestazione o la tempistica della fornitura o della attività affidata al personale interno;
- Il riferimento esplicito di tale prestazione, fornitura o attività al progetto finanziato.

I pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari, in analogia con quanto previsto per i Fondi strutturali, devono essere attestati periodicamente (attestazione di spesa in itinere) e trasmessi all'Amministrazione regionale (o ente da essa delegato). Tali attestazioni devono contenere riferimenti e documenti idonei alla certificazione del pagamento che devono essere conservati, in copia originale, presso il soggetto beneficiario del finanziamento.

Per quanto riguarda le procedure di controllo amministrativo, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, è considerata ammissibile l'apposizione di un timbro indelebile di "annullamento", riportante l'indicazione del progetto di riferimento sull'originale

della fattura cartacea.

Questa modalità non è applicabile alle fatture elettroniche. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. La condizione per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito ad uno specifico progetto. Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili.

Per quanto riguarda le spese che vengono riconosciute a "costi reali" (Cfr. par. 1.2.6), occorre produrre (in copia conforme salvo differenti disposizioni dell'Autorità Responsabile del PSC) e conservare (in originale) i seguenti documenti:

- contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc. per le spese relative al personale;
- fatture o altra documentazione fiscale o equivalente per gli acquisiti di beni e servizi;
- documenti di descrizione delle attività connesse alle spese di personale;
- documenti di giustificazione delle spese generali;
- documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni/servizi, ove previsto;
- nel caso di servizi, documenti comprovanti la loro effettiva erogazione e i risultati conseguiti;
- documentazione dell'avvenuto pagamento (contabile, bancaria o estratto conto).

Per quanto riguarda le spese che vengono riconosciute sulla base di opzioni di semplificazione dei costi (Cfr. par. 1.2.7), occorre produrre (in copia conforme salvo differenti disposizioni dell'Autorità Responsabile del PSC) e conservare (in originale) i documenti indicati come necessari dal metodo di calcolo e, in ogni caso:

- contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc. per le spese relative al personale;
- documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni / servizi, ove previsto;
- nel caso di servizi, documenti comprovanti la loro effettiva erogazione e i risultati conseguiti.

L'attestazione di spesa è costituita da uno schema standard fornito dall'Amministrazione regionale. Il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà compilare lo schema standard predisposto e allegare la necessaria documentazione (in copia conforme) giustificativa della ammissibilità della spesa e dei pagamenti effettuati.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a redigere e inviare all'Amministrazione regionale, o all'Ente delegato (soggetto attuatore), e nelle modalità indicate, lo schema contenente le

informazioni minime di seguito indicate:

- quadro riassuntivo delle spese, organizzate utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto relativamente alle differenti voci di costo;
- elenco analitico delle singole spese (riportanti le opportune informazioni riferite a: tipo di prestazione e riconducibilità alla voce di spesa pertinente, data e modalità di pagamento, ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del prestatore d'opera/servizio/fornitura, elementi identificativi del personale interno);
- copia delle fatture o documenti equipollenti (1);
- evidenziazione di eventuali entrate generate dall'utilizzo dei prodotti /risultati delle attività finanziate dal progetto;
- copia della documentazione attestante l'eventuale attivazione di contratti di collaborazione con altre imprese o enti.

Ai fini dell'accettazione di ciascuna attestazione di spesa il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà, inoltre, allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell'ente/società, attestante:

- che nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che le spese rendicontate sono tutte effettivamente sostenute e che per esse non sono stati ottenuti altri rimborsi e/o contributi e di impegnarsi a non richiederne per il futuro;
- che l'eventuale impegno concernente ciascuna unità di personale corrisponde all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
- che i costi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto nelle presenti Linee Guida;
- che le spese generali sono riferite a costi effettivi, relativi all'esecuzione dell'operazione e (ove ricorra) imputate con calcolo pro-rata all'operazione.

1.5. Spese non ammissibili

In analogia con quanto previsto per i Fondi SIE, nell'ambito dei regolamenti europei e della normativa nazionale di riferimento, le seguenti spese non sono in ogni caso ammissibili:

- contributi in natura non rientranti nelle specifiche condizioni indicate dall'art. 69, comma 1 del Regolamento UE 1303/2013;

- spese di ammortamento non rientranti nelle specifiche condizioni indicate dall'art. 69, comma 2, del Regolamento UE 1303/2013;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, come indicato dall'art. 69, comma 3, lettera a) del Regolamento UE 1303/2013;
- b) del Regolamento UE 1303/2013, come modificato dal Reg (UE, Euratom) 1046/2018;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA, come indicato dall'art. 69, comma 3, lettera c) del Regolamento UE 1303/2013;
- le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- deprezzamenti e passività;
- interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

Nel presente capitolo sono trattati i criteri generali di ammissibilità della spesa, comuni a tutti gli obiettivi e a tutte le forme d'intervento; nel successivo capitolo 3., saranno trattati i criteri di ammissibilità della spesa in relazione alle peculiarità che contraddistinguono i singoli obiettivi e le singole forme d'intervento.

Fatti salvi i criteri di ammissibilità della spesa definiti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, per l'individuazione delle spese ammissibili da parte delle Strutture di attuazione gestione e monitoraggio, si fa riferimento al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, contenente i seguenti criteri di carattere generale:

- sono ammissibili le spese relative all'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non siano recuperabili;
- sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento;
- sono ammissibili le spese per l'imposta di registro, purché strettamente funzionale all'intervento;
- sono ammissibili le spese per l'acquisto e/o l'esproprio di terreni, a condizione che sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- sono ammissibili le spese per l'acquisto e/o l'esproprio di edifici. L'edificio deve essere

utilizzato per la destinazione strettamente conforme alle finalità dell'intervento;

➤ sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché le spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi;

➤ sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere.

2.1 Tipologia di spese ammissibili

Nei paragrafi che seguono sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri comuni da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo:

1. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata;
2. Conferimenti in natura;
3. Ingegneria finanziaria;
4. Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse;
5. Spese per personale;
6. Consulenze e commesse esterne;
7. Viaggi e soggiorni;
8. Oneri finanziari;
9. Spese generali;
10. Sovvenzioni;
11. Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni;
12. Assistenza tecnica.

2.1. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata

Nei casi in cui l'operazione finanziata sia diversa dall'investimento materiale oppure nei casi

in cui non sia ammissibile l'acquisto di beni (immobili, macchinari, attrezzature, ecc.) oppure l'uso di un bene strumentate abbia una durata prestabilita, spesso non si ricorre all'acquisto. Di norma, infatti, si preferisce utilizzare beni di proprietà oppure ricorrere alla locazione e/ o al noleggio. I casi diversi dall'acquisto di beni possono essere ricondotti alle due seguenti tipologie:

- ammortamento (D.M. 31/12/88 "coefficienti di Ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni");
- locazione/leasing.

2.1.1. Ammortamento

Le spese ammissibili, relative a beni di proprietà utilizzati per la realizzazione di un progetto agevolato sono riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto stesso e nella misura del costo dell'ammortamento (in totale o pro-quota), calcolato conformemente alla normativa vigente, purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

I beni oggetto di ammortamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa, non devono aver già usufruito di contributi pubblici o, in tal caso, sono ammissibili solo nei limiti del maggior valore rispetto al finanziamento pubblico ricevuto.

Il bene oggetto di ammortamento al fine dell'ammissibilità della spesa deve essere inserito nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente.

Il costo per gli ammortamenti di beni che solo indirettamente rientrano nell'ambito delle attività previste dal progetto di norma non è ammesso, salvo che si tratti di materiali nuovi complementari a quelli direttamente utilizzati nel progetto agevolato.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare: la predisposizione del prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato, accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.1.2. Locazione / Leasing

Lo locazione o semplice noleggio è ammissibile per un importo pari al relativo canone, sempre per la durata del progetto.

Il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio). Il costo da imputare al progetto è equiparabile per le relative quote a un contratto di locazione, eccezion fatta per gli oneri amministrativi e bancari ad esso collegati. L'importo massimo non può superare comunque il valore commerciale del bene.

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente, valgono le seguenti

disposizioni:

- il cofinanziamento viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria devono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte del contributo comunitario corrispondente al periodo residuo;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non precedentemente indicate tra cui le tasse, il margine del concedente i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generati, gli oneri assicurativi;
- l'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta del pagamento dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore valgono le seguenti disposizioni:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione del pagamento ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa

ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il modo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando una modalità alternativa, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro-locazione finanziaria possono costituire spese ammissibili ai sensi della lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ritenuti ammissibili.

Nel caso in cui gli immobili, impianti, macchinari, attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software siano utilizzati per più attività, i costi vanno imputati al progetto finanziato in proporzione ad un parametro di utilizzo (ad es. rapportato al tempo di utilizzo o al n. di utilizzatori o ad altro criterio ritenuto idoneo).

Non sono mai ammissibili le spese riguardanti immobili, impianti, macchinari, attrezzature mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software per il cui acquisto si è beneficiato di altri finanziamenti pubblici o che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Contratto di locazione o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone con l'indicazione separata del costo netto e degli oneri;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Fattura e quietanze periodiche relative ai pagamenti;
- Prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale accompagnato da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.2. Conferimenti in natura

Tale fattispecie è ammissibile alle sole condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché alle condizioni previste dal DPR 22/2018.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, possono essere considerati ammissibili, a condizione che siano previsti nel programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) il loro valore non supera il totale delle altre spese ammissibili, al termine dell'operazione;

b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato per attività / beni / forniture analoghi;

c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

2.3. Strumenti finanziari

Le spese sostenute nell'ambito degli strumenti finanziari, utilizzati al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46.

2.4. Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse

In generale, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. Le spese concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riconducibili ad attività del progetto agevolato sono ammissibili solo a condizione che non siano recuperabili da parte del beneficiario. Devono, cioè, rappresentare un costo indetraibile, effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto finanziato.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere ammissibili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 276/112/ CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa ai sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non c'è pagamento iva.

L'imposta di registro riferita a un'attività che rientra in un'operazione finanziata è considerata ammissibile.

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, sempre che non possa essere recuperato dal beneficiario, cioè che rappresenti effettivamente un costo per i soggetti beneficiari.

Sono altresì ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per

contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni specifiche del Programma.

2.5. Spese generali

Di norma si hanno spese generali quando le operazioni sono finalizzate al raggiungimento di un risultato, in un predefinito arco temporale, con l'impiego coordinato di risorse intellettuali e strumentali (ad es. progetti di ricerca).

Le spese generali, in analogia con quanto previsto dai Regolamenti per i Fondi SIE, sono considerate spese ammissibili, a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve le eccezioni previste nei regolamenti stessi.

Le modalità di calcolo delle spese generali sono riferibili a due principali fattispecie: a) costi diretti; b) costi indiretti.

2.5.1. Spese generali – costi diretti

Laddove le spese generali costituiscono costi diretti esse sono considerate ammissibili a condizione che siano rendicontate come costi effettivi, direttamente ed esclusivamente connessi all'esecuzione dell'operazione.

2.5.2. Spese generali – costi indiretti

I costi indiretti sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (si tratta di solito di spese amministrative/per il personale quali: costi gestionali, spese di assunzione, costi per la contabilità o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità).

Nella maggioranza dei casi le spese generali sono calcolate scorporando dai costi della struttura ospitante la quota parte di pertinenza dell'operazione: ciò avviene mediante calcolo pro rata oppure applicando un calcolo su base forfettaria; in quest'ultimo caso le spese indirette sono ammesse a contributo in misura percentuale (fissata dal bando) secondo quanto indicato al par. 1.2.7.1..

I costi per "spese generali" fanno riferimento principalmente alle seguenti tipologie:

- funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.;
- funzionalità operativa: ad es. posta telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti,

attività di segreteria ecc.;

- costi inerenti alla manutenzione straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nel progetto agevolato.

2.5.2.1. Costi indiretti sostenuti per spese generali riconosciuti a costi reali “pro rata”

Le spese indirette possono essere imputate all'operazione con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il criterio per l'imputazione delle spese generali deve essere aderente ai riconosciuti principi di contabilità industriale.

Generalmente, per la determinazione della quota parte di spese generali da imputare al progetto si utilizza il seguente rapporto: **hl / ht** dove:

hl = Ore lavorate dedicate al progetto. Sono pari alle ore di lavoro rendicontate nella voce "Personale", relative sia al personale interno che esterno.

ht = Ore totali aziendali lavorabili. Sono date dal numero di addetti (personale dipendente e/o assimilato) moltiplicato per il coefficiente standard di 1.760 ore.

Il criterio di ripartizione delle spese generali così calcolato costituisce l'indice da moltiplicare per i singoli importi dei documenti contabili concernenti le varie voci di spesa che confluiscono fra le spese generali al fine di determinare l'ammontare delle spese ammissibili a rimborso.

I costi per la **funzionalità strutturale**, come illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento ed altre spese correnti, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

I costi sostenuti dal beneficiario per la **funzionalità operativa** sono riconoscibili per il periodo ed in relazione alle attività previste. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, delle quali non tutte imputabili al progetto agevolato, si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Nell'ambito dei materiali minuti ricadono i costi relativi a: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale (guanti, occhiali, ecc.), CD e simili per computer, carta per stampanti, ecc.

Possono essere inoltre ammessi i costi relativi ad **assicurazioni e polizze assicurative** che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge; fidejussioni relative agli anticipi da erogare in favore del beneficiario dell'agevolazione, da svincolare solo a termine delle attività rendicontate e comunque solo dopo il controllo di regolarità della realizzazione delle attività finanziate. Tale controllo viene eseguito direttamente dall'Amministrazione regionale o da un organismo delegato. Per essere ammissibili le garanzie richiamate devono essere previste da una normativa vigente o da prescrizioni del RUAP.

I costi relativi all'**informazione e pubblicità** e alla diffusione dei risultati del progetto sono ammissibili solo in quanto strettamente legati alle attività di progetto o per la diffusione dei suoi risultati: manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, depliant, brochure, campagne social,

eventi divulgativi dei risultati, ecc., nel limite previsto nel Manuale delle procedure di gestione.

La documentazione idonea a comprovare gli avvenuti pagamenti dovrà riguardare in linea generale: a) Copia delle fatture; b) Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

2.5.2.2. Costi indiretti per spese generali riconosciuti sulla base di Opzioni di Semplificazione dei Costi

Per l'attuazione del Patto possono essere definite una o più opzioni di semplificazioni dei costi (Cfr. par. 1.2.7) anche per il riconoscimento dei costi indiretti per spese generali, tenendo conto, oltre che del dettato del Reg UE 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 e di quanto indicato nella Guida alle opzioni semplificate EGESIF_14_0017.

In tal caso per il loro riconoscimento dovranno essere esibiti i documenti espressamente indicati che in genere potranno riguardare:

- in relazione all'applicazione di tassi forfettari: a) tabelle di calcolo del tasso in relazione al complesso delle spese ammissibili, laddove necessario; b) attestazione circa la natura e caratteristiche dei costi e della loro necessità per l'attuazione dell'operazione; c) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.
- in relazione all'applicazione di tabelle standard di costi unitari: a) attestazione del numero di unità di costo; b) tabelle di calcolo con l'applicazione del costo standard alle unità di costo attestate per la determinazione del costo riconoscibile; c) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.
- in relazione all'applicazione di importi forfettari: a) tabelle di riepilogo degli importi forfettari; b) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.

2.6. Spese per personale

Le spese sostenute dal beneficiario per costi di personale sono ammissibili qualora siano previste nel progetto e consentite dal bando di riferimento, ad esempio in relazione ad attività svolte da: a) funzionari della PA, personale degli Enti pubblici economici cui è stata affidata la realizzazione della operazione o di altro soggetto di natura pubblica coinvolto nell'attuazione dell'operazione laddove non rientrino nell'attività istituzionale di competenza e siano

indispensabili all'attuazione dell'operazione; b) dal personale di una impresa per la realizzazione di progetti di ricerca, per la realizzazione in proprio di impianti e/o installazioni di macchinari e/o opere murarie , ecc..

Di norma i costi del personale sono quelli concernenti contratti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato), o collaborazioni specifiche, nel rispetto delle norme vigenti, per la realizzazione dell'operazione.

Le spese per il personale possono essere riconosciute a costi reali (Cfr. par. 1.2.6) o in riferimento alle opzioni di semplificazione dei costi definite dal RUAP. In ogni caso esse possono essere riconosciute, entro l'ammontare ammissibile definito in sede di concessione delle agevolazioni, per le finalità specifiche indicate in progetto.

Nel caso di riconoscimento a "costi reali" possono essere utilizzati i seguenti parametri:

- a) Costo del lavoro: comprende la retribuzione lorda, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, gli oneri a carico del datore di lavoro e la quota di TFR. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione;
- b) Tempo produttivo: il tempo "teorico" che un dipendente o collaboratore, secondo la disciplina del rapporto di lavoro, può dedicare all'attività di lavoro nell'anno;
- c) Parametro medio: rappresenta l'unità di costo dell'unità di personale da esprimersi preferibilmente in ora- giorno/uomo;
- d) Tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto: da esprimersi in ore-giorni/uomo. Il totale della spesa da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il parametro medio (concernente l'unità di costo ora/giorno) per il numero di ore/giorni persona effettivamente dedicati al progetto.

Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi (ad esempio attraverso un Tasso forfettario o Tabelle standard di costi unitari), saranno in ogni caso rispettate le indicazioni del Reg UE 1303/2013, come modificate dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, riportate al par. 1.2.7..

Di seguito sono riportati i documenti idonei a giustificare i costi per il personale dedicato al progetto nel caso di: a) personale dipendente; b) collaborazioni specifiche.

2.6.1. Personale dipendente

Nel caso di riconoscimento a costi reali per spese sostenute per il personale dipendente i documenti che comprovano l'ammissibilità sono i seguenti

- Ordine di servizio (o analogo documento) ovvero, nel caso di collaborazioni, contratto con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo)

- Copia di tutti i timesheet firmati sia dal dipendente / collaboratore che dal responsabile della relativa unità operativa coinvolta;
- Copia dei documenti di spesa (cedolino stipendio, nel caso di personale dipendente) riportante, in copia originale, il numero di ore/giorni imputate al progetto;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi per il personale dipendente, i documenti che comprovano l'ammissibilità sono espressamente indicati al momento della loro definizione da parte dell'Autorità Responsabile del PSC. Essi in genere riguardano:

- Ordine di servizio (o analogo documento) con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo);
- Copia di tutti i timesheet firmati dagli stessi e dal responsabile della relativa unità operativa coinvolta;
- Tabelle di calcolo che illustrino, rispetto alla opzione di semplificazione adottata (tasso forfettario o unità di costo standard) la determinazione del costo ammissibile:
 - nel caso di tasso forfettario a partire dalle altre spese ammissibili attraverso l'applicazione del tasso definito;
 - nel caso di tabelle di costi unitari standard a partire dalle unità di tempo documentate dai timesheet attraverso l'applicazione della unità di costo standard.

2.6.2. Collaborazioni specifiche

Afferiscono alla voce "personale" le collaborazioni per l'attuazione di parti specifiche del progetto che presentano le seguenti caratteristiche:

- contratto stipulato e riferito in modo esplicito ed esclusivo alla realizzazione del progetto ed a una durata non eccedente l'arco temporale di validità del progetto stesso;
- professionalità del collaboratore adeguata all'incarico da svolgere;
- dimostrazione che la copertura dei costi per collaborazioni è interamente a carico del progetto e che il finanziamento del Patto non sia utilizzato per sostituire od integrare contratti già in essere.

La documentazione idonea a comprovare gli avvenuti pagamenti dovrà riguardare in linea generale:

- copia del contratto con l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione;

- copia del curriculum vitae sottoscritto;
- copia dei timesheet a cadenza periodica (ad es. mensile) firmati dagli stessi e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta.

Nel caso di riconoscimento a “costi reali” andranno esibite anche copie dei documenti di spesa e mandati di pagamento e/o contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, anche in relazione alle ricevute di versamento della ritenuta di acconto ed eventuali ricevute di versamento INPS. Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi (attraverso tassi forfettari o tabelle di costi unitari standard) dovranno essere esibite tabelle di calcolo che illustrino, rispetto alla opzione di semplificazione adottata la determinazione del costo ammissibile:

- nel caso di tasso forfettario, a partire dalle altre spese ammissibili attraverso l'applicazione del tasso definito;
- nel caso di tabelle di costi unitari standard a partire dalle unità di tempo documentate dai timesheet attraverso l'applicazione della unità di costo standard.

In ogni caso sono ammissibili i soli costi di collaborazione rispondenti alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2011) al vincolo per tutti i dipendenti della PA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri (divieto di pantouflage).

2.7. Consulenze specialistiche e commesse esterne

Le spese per consulenze specialistiche e commesse esterne sono riconosciute esclusivamente a “costi reali”, nel rispetto delle seguenti condizioni.

2.7.1. Consulenze specialistiche

I costi riguardanti consulenze specialistiche (ad esempio legali, notarili, e relative a perizie tecniche o finanziarie, a contabilità o audit, ecc.) sono ammissibili se direttamente connessi al progetto agevolato e necessari per la sua preparazione o realizzazione, ovvero (ad esempio nel caso delle spese per contabilità o audit) se sono necessari al rispetto delle condizioni di realizzazione definite dal RUAP.

Le spese per consulenze fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto.

Il loro costo sarà determinato, in linea con le vigenti tariffe professionali laddove pertinenti, sulla base di ricerche di mercato.

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti consulenze sarà costituita da:

- copia dei contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giornate/uomo);
- copia del curriculum vitae firmato del professionista;
- fattura / parcella che indichi espressamente l'operazione sostenuta dal Patto, l'attività svolta, il periodo di riferimento (compreso nell'arco temporale di realizzazione dell'operazione) e tutti gli elementi necessari al computo del compenso;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie, anche relativamente all'eventuale versamento della Ritenuta d'acconto o altre specifiche ritenute applicabili;
- descrizione dei risultati ottenuti (report o altra documentazione dell'attività e degli output prodotti);
- ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.

2.7.2. Commesse esterne

Le attività commissionate dal soggetto beneficiario e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido sono ammissibili, laddove previste, con le seguenti condizioni:

- la determinazione del costo dovrà essere opportunamente documentata;
- la procedura di selezione del fornitore, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti), dovrà indicare i riferimenti all'operazione sostenuta dal Patto e prevedere espressamente il divieto di pantouflage;
- Il contratto dovrà essere chiaramente riferito all'operazione sostenuta dal Patto e dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto.

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti commesse esterne è in genere costituita da:

- documentazione concernente le procedure di selezione adottate;
- copia dei contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore o giornate/uomo);
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;

- descrizione dei risultati ottenuti (report o altra documentazione dell'attività degli output prodotti);
- ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.

ad esempio:

nel caso di affidamento a professionisti esterni (art. 24, comma 1, lettera d, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero per il direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al supporto al RUP (ai sensi dell'art. 31 del Codice), alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio. L'art. 157 del Codice dei contratti pubblici, al comma 3, stabilisce che è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice. Nel caso di affidamento a professionisti esterni, i corrispettivi da porre a base di gara dell'affidamento, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sono stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. (tabella dei corrispettivi)• nel caso di attività svolte da personale interno (art. 24, comma 1, lettere a, b e c, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, è ammessa l'incentivazione esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara per l'esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale incentivazione trova copertura all'interno dell'apposito Fondo istituito in misura non superiore al 2 per cento ai sensi dello stesso comma. Tale fondo non è previsto da parte di quelle Amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al medesimo comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Condizione necessaria per poter utilizzare il predetto fondo è, in base allo stesso art. 113, l'esistenza di apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, che ripartisce gli incentivi tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da

diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Con sentenza della Corte dei Conti (Toscana), DELIBERA 80/2021, si è chiarito che il 20% del Fondo per le funzioni tecniche, di cui al co. 2, non può essere destinato dall'Ente all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, non può essere destinato a favore dei dipendenti e di conseguenza non possono andare a rifinanziare il fondo del co. 2 art. 113 del Dlgs. 50/216

2.8. Viaggi e soggiorni

I costi relativi o viaggi e soggiorni, secondo la prassi contabile, comprendono le spese per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale (dipendente o esterno) che si occupa dell'esecuzione del progetto agevolato.

Tali spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL o aziendale di riferimento. Le suddette spese, in mancanza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia.

Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Può essere autorizzato direttamente l'uso del mezzo proprio nei seguenti casi, per i quali si dovrà fornire dimostrazione di:

- oggettiva impossibilità di raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici;
- complessiva maggiore economicità.

Anche l'uso del mezzo aereo è consentito, previa motivata autorizzazione del Legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 km) o comunque quando sia obiettivamente più conveniente o più rispondente, con riferimento alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggate salvo reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede in cui si svolge la prestazione.

La documentazione (in copia) analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà riguardare:

- Copia delle autorizzazioni dei responsabili di progetto allo svolgimento della missione;
- Copia delle note spese sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.).

2.9. Oneri finanziari

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni dell'Autorità Responsabile del PSC.

2.10. Assistenza tecnica

Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità dell'Amministrazione e dei beneficiari, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili nell'ambito dell'Assistenza tecnica, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie alla gestione delle attività. Tali spese possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

Esse sono assimilabili a spese di personale (Cfr. par. 2.6) e pertanto riconoscibili a "costi reali" o attraverso opzioni di semplificazione dei costi o a Consulenze specialistiche / commesse esterne (par. 2.7).

2.11. Spese connesse alle operazioni

Come previsto dall'art. 11 del DPR n.22/2018, sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Pertanto sono ammissibili le spese sopra indicate, sostenute dai beneficiari pubblici, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate dal RdL.

Detti costi sono assimilabili a spese di personale (Cfr. par. 2.6) e pertanto riconoscibili a “costi reali” o attraverso opzioni di semplificazione dei costi o a Consulenze specialistiche / commesse esterne (par. 2.7).

3. CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Con riferimento alle tipologie di intervento richiamate nell'introduzione, nel presente capitolo sono fornite indicazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite nel precedente cap. 2, in merito agli interventi finalizzati a:

realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche; in tale categoria sono ricomprese: tutte le linee d'intervento concernenti la concessione di contributi per la realizzazione d'infrastrutture pubbliche (materiali e immateriali) nei principali settori d'intervento delle Amministrazioni regionale e locali (viabilità, sostegno della competitività del sistema territoriale, recupero di strutture/infrastrutture a prevalente scopo sociale, ecc.) ;

In tale tipologia di spesa rientrano:

- le spese relative alla realizzazione di infrastrutture, ivi inclusa la realizzazione di specifiche indagini (es: rivalutazioni sismiche), laddove comprendenti l'esecuzione di indagini geotecniche o strutturali.
- le spese relative alle fasi di progettazione:
- fattibilità tecnico economica; o progettazione preliminare; o progettazione definitiva; o progettazione esecutiva.

Gli investimenti infrastrutturali (opere pubbliche) sono attuati nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici e in particolare del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Sono ammesse, comunque, le spese relative ad infrastrutture avviate in coerenza con la normativa pro tempore vigente.

- **erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari;** in tale categoria sono compresi: gli aiuti a imprese e/o consorzi d'impresa, anche in partenariato pubblico/privato, per promuovere e sostenere lo sviluppo di attività produttive, nonché gli aiuti concessi a PMI per lo sviluppo di progetti di R&S;
- **sviluppo di risorse umane;** in tale categoria sono ricomprese tutte le azioni finalizzate ad accrescere l'occupazione e l'occupabilità, a facilitare l'accesso e l'inserimento nel MdL, a promuovere l'inclusione sociale, a migliorare il livello di istruzione e formazione e a rafforzare la capacità istituzionale.

3.1. Realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche

3.1.1. Generalità

Beneficiari dei finanziamenti sono le Amministrazioni pubbliche (regionale e locali) e altri Soggetti pubblici. I gruppi o le comunità che fruiscono, direttamente o indirettamente, dell'opera

pubblica sono identificati come destinatari.

Oltre a quanto indicato in via generale nel capitolo 2, nei paragrafi che seguono sono dettagliati i criteri specifici di ammissibilità riferibili alle più comuni voci di spesa, fermo restando la possibilità che nelle concessioni siano previste dal RdL ulteriori voci di spesa ammissibili in relazione alla tipologia di interventi da realizzare, caratterizzanti la realizzazione di opere pubbliche, di cui tener conto per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta.

La destinazione d'uso dei beni immobili (terreni compresi) la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario.

La documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (SAL, Certificato di pagamento, Certificato di regolare esecuzione, Computo metrico consuntivo, ecc.), nonché quella relativa ai cedolini paga del personale che ha prestato lavoro nell'esecuzione dell'intervento dovrà essere conservata nel fascicolo di progetto, ai fini delle successive verifiche di regolarità.

3.1.2. Acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell'esproprio

In tale voce di costo rientrano le spese riferibili all'esproprio o all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'acquisto e/o alla ristrutturazione di immobili pubblici, alla realizzazione o ristrutturazione/adeguamento di infrastrutture e alla bonifica di terreni.

Le spese per l'esproprio o l'acquisto di terreni sono ammissibili nel limite del 10%, salva espressa deroga, operata dall'Autorità Responsabile del PSC .

In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere stabilita una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente secondo quanto disciplinato dall'art. 17.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Febbraio 2018, N. 22 nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'intervento e di un

periodo minimo di destinazione

Le spese per bonifica di aree sono ammissibili fatto salvo il principio "chi inquina paga": laddove noto, è il soggetto responsabile dell'inquinamento a dover farsi carico dei costi necessari nel caso di bonifiche (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii. - Normativa in materia ambientale).

I costi in oggetto dovranno essere rendicontati presentando l'ulteriore documentazione di seguito riportata:

A) per l'acquisto o esproprio di un terreno o di un immobile:

- copia del contratto di compravendita/decreto di esproprio;
- perizia giurata di stima, redatta da soggetti autorizzati e indipendenti, che attesti che il prezzo di vendita non eccede il prezzo di mercato;
- fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente;
- estratto conto o ricevute bancarie;
- eventuale altra documentazione probante l'avvenuto pagamento; altra documentazione prevista ex lege;

B) Per la realizzazione diretta, attraverso proprio personale, di infrastrutture o immobili:

- disposizione di servizio per il conferimento dell'incarico di eseguire i lavori oggetto di finanziamento al personale interno singolarmente individuato;
- registro dell'avanzamento della spesa relativo al progetto;
- registro delle presenze giornaliere riportante i nominativi dei dipendenti impiegati nei giorni di lavoro sul progetto;
- lista settimanale di lavoro sul progetto riportante i nominativi dei dipendenti impiegati, le ore di lavoro per ogni giornata e il costo connesso;
- prospetto a firma del Direttore dei Lavori e del RUP relativo al costo totale del personale imputabile all'intervento, contenente il nominativo del dipendente, il costo unitario ad esso correlato, il numero di ore di lavoro prestato a valere sull'intervento e il costo totale del dipendente imputabile all'intervento;
- copia conforme dei provvedimenti di liquidazione emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso, quietanzati dai dipendenti;
- copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, con allegate copie conformi degli F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'intervento finanziato.

- La documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (SAL, Certificato di pagamento,
- Certificato di regolare esecuzione, Computo metrico consuntivo, ecc.), nonché quella relativa ai cedolini paga del personale che ha prestato lavoro nell'esecuzione dell'intervento dovrà essere conservata nel fascicolo di progetto, ai fini delle successive verifiche di regolarità. L'ammontare delle spese documentate dovrà coincidere con l'importo delle spese riportate nella contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP.

C) Per la realizzazione di infrastrutture o immobili attraverso gara per l'appalto di realizzazione, ai sensi del D.Lgs 50/ 2016 e ss. mm. e ii. (PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE):

- Progetto dell'opera / infrastruttura alla cui realizzazione è finalizzata la gara d'appalto, corredato di tutta la documentazione prevista;
- Atto amministrativo di indizione della procedura di gara con esplicito riferimento al sostegno del Patto;
- Documentazione attestante la corretta attuazione della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni inerenti la sua pubblicazione e il suo esito;
- Contratto di realizzazione con il soggetto selezionato in esito alla procedura di gara;
- Documentazione attestante l'avvio dei lavori
- Stato di Avanzamento lavori, firmato dal Direttore dei Lavori e verificato dal RUP, coerente con l'importo di cui si richiede l'ammissibilità. Alla conclusione dell'opera / infrastruttura va esibito anche il certificato di regolare esecuzione, il computo metrico consuntivo. L'ammontare delle spese documentate dovrà coincidere con l'importo delle spese riportate nella contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;
- Eventuale altra documentazione riferita alla specifica procedura di selezione e affidamento.
- Spese sostenute per l' esecuzione di lavori tramite appalto , la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica (art. 3, comma 1, lett. pp) D.Lgs. n. 50/2016). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune voci di costo ammissibile assimilabili a tale tipologia: - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; - rilievi, accertamenti e indagini, quando coincidono con attività assimilabili a lavori (ad es.

carotaggi, indagini sul campo, ecc.); - allacciamenti ai pubblici servizi; - acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell'esproprio; - costi del personale interno (se in amministrazione diretta); - imprevisti.

D) Per la realizzazione di infrastrutture o immobili attraverso gara per l'affidamento di concessioni ai sensi del D. Lgs 50/ 2016 e ss. mm. e ii.:(PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE)

Oltre quanto indicato alla precedente lettera C) in merito ad appalti per la realizzazione di lavori, nel caso di affidamento in concessione di realizzazione e gestione di immobili e infrastrutture pubbliche deve essere esibita anche la documentazione specifica quale, ad esempio quella riferita alla determinazione del "Rischio ed equilibrio economico- finanziario" (Art. 165) e ai "metodi di calcolo del valore stimato" (art. 167).

Particolare attenzione andrà posta nella verifica di ammissibilità alla identificazione dei soli costi a carico del PSC.

E) Per la realizzazione di infrastrutture o immobili attraverso partenariato pubblico privato ai sensi del D. Lgs 50/ 2016 e ss. mm. e ii.:(PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE).

Oltre quanto indicato alla precedente lettera C) in merito ad appalti per la realizzazione di lavori, nel caso di realizzazione e gestione di immobili e infrastrutture pubbliche attraverso partenariato pubblico e privato deve essere esibita anche la documentazione specifica quale, ad esempio, se presente quella riferita alla "Società di progetto" (Art. 184) e alla emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto" (art. 185), se presenti.

Particolare attenzione andrà posta nella verifica di ammissibilità alla identificazione dei soli costi a carico del FSC.

3.1.3. Impianti e macchinari

A) Acquisto di materiale nuovo: non esistono controindicazioni ai fini dell'ammissibilità della spesa. Si applicano gli stessi criteri specifici indicati al successivo par. 3.2.

B) Acquisto di materiale usato: la spesa per l'acquisto di materiale usato è ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato oggetto della cessione, non ha beneficiato di un contributo pubblico nel corso degli ultimi sette anni;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze

dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- fatture corredate di ordinativo e di buoni di consegna o titolo di proprietà;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

3.1.4. Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software

Nell'ambito della realizzazione di infrastrutture pubbliche la locuzione "veicoli" assume un significato più ampio, comprendendo, oltre alle autovetture, anche automezzi speciali (ad es. antincendio) e materiale rotabile ferroviario. E' opportuno inoltre ricordare che il materiale rotabile, a differenza della rete ferroviaria, rientra più propriamente nei mezzi di trasporto e quindi soggetto alle norme sulla concorrenza.

Ne consegue che un eventuale acquisto di materiale rotabile è pertanto ammissibile da parte dei soli soggetti pubblici nel rispetto:

- del vincolo alla destinazione nell'infrastruttura ed area oggetto di intervento;
- della normativa sugli aiuti di stato.

In generale le norme europee e la disciplina nazionale in materia di ammissibilità della spesa non pongono condizioni riguardo all'acquisto di materiale nuovo mentre sono poste condizioni e limiti all'acquisto di materiale usato.

Di norma nell'esecuzione di infrastrutture pubbliche non si ricorre all'acquisto di materiale usato, ad ogni buon fine, poiché la normativa vigente non fa distinzioni, viene considerata anche tale eventualità.

A) Acquisto di materiale nuovo: l'ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software, deve essere limitata ai soli beni, utilizzati nel progetto, che rispondono ai seguenti requisiti:

- non perdono la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
- sono inventariabili;
- sono ammortizzati secondo la normativa vigente.

B) Acquisto di materiale usato: l'acquisto di materiale usato è considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato, oggetto della

cessione non ha beneficiato di un contributo pubblico, nel corso degli ultimi sette anni;

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale analogo nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute può comprendere:

- Fattura corredata di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

3.1.5. Conferimenti in natura

Può essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo. Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come ad esempio l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente presso il beneficiario (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalla Regione. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- Sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione;
- Consistano nella fornitura di terreni, immobili attrezzature o materiali;
- il loro valore sia certificato da un professionista e non sia superiore a quello di mercato;
- il relativo cofinanziamento, non superi la spesa totale ammissibile al netto di detti contributi.

3.2. Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

3.2.1. Generalità

Oltre a quanto indicato in via generale nel capitolo 2 e a quanto applicabile del precedente par. 3.1, sono di seguito dettagliati gli ulteriori criteri specifici di ammissibilità riferibili alle più comuni voci di spesa caratterizzanti la erogazione di finanziamenti e/o servizi a singolibeneficiari, di cui tener conto per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta.

3.2.2. Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili

Nell'ambito degli "aiuti a finalità regionale", l'acquisto di beni immobili è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad "investimenti iniziali". Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

3.2.2.1. Terreni

L'acquisizione di terreni edificati e non edificati rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'operazione;
- la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.

L'acquisizione di edifici già costruiti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- che sia stata acquisita una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario;
- che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;
- che l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione e per la sua realizzazione, nonché per il periodo stabilito dall'atto di ammissione a finanziamento.

L'acquisto di terreni non edificati non può superare il 10% dell'importo totale delle spese ammissibili.

La percentuale del 10% potrà essere derogata solo in casi particolari, previo esame del Comitato di indirizzo e controllo, il quale potrà esprimersi anche mediante procedura di consultazione scritta, con particolare riferimento alle condizioni di stretta correlazione agli obiettivi del progetto i quali, prescindendo dall'acquisto, non potrebbero essere conseguiti o comunque il loro conseguimento risulterebbe minacciato, anche sulla base di una relazione tecnica.

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale del 15% quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'Autorità Responsabile del PSC e supportata da una disposizione in merito del Comitato di indirizzo e controllo;
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui al precedente punto;
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità Responsabile del PSC;
- l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

3.2.2.2. Immobili

Le spese concernenti l'acquisto di immobili devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata. Inoltre dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il valore dell'immobile deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da professionisti iscritti agli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Dottori agronomi, dei Periti agrari, dei Periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa vigente oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile non deve avere fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico in quanto si configurerebbe un doppio aiuto per l'acquisto del medesimo bene;
- l'immobile deve essere utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista che deve mantenere per il periodo stabilito dall'Autorità Responsabile del PSC;
- l'immobile deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.

3.2.2.3. Opere edili e assimilabili

Le spese per opere edili e impiantistiche sono ammissibili esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa ovvero se previste all'interno del Programma.

Tali opere devono essere previste nel progetto ed essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso.

3.2.3. Impianti e macchinari

Nell'ambito degli aiuti a finalità regionale, l'acquisto di impianti e macchinari è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad investimenti iniziali. Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la

diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

3.2.4. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata

E' ammissibile, se pertinente, la spesa per manutenzione ordinaria delle attrezzature/macchinari e impianti fino alla fase di collaudo.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute, potrà riguardare fatture dalle quali risultino gli interventi eseguiti, le parti eventualmente sostituite e relative quietanze; qualora l'intervento di manutenzione sia stato eseguito con personale interno dovrà essere fornita una dichiarazione dalla quale risultino gli interventi eseguiti e i tempi impiegati. In tali casi per la documentazione di spesa, valgono gli stessi criteri specificati per il personale dipendente.

3.2.5. Conferimenti in natura

I contributi in natura possono essere considerati spese ammissibili nel rispetto dei seguenti vincoli:

- consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
- l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- il valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente;
- non abbiano già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- in caso di acquisizione di terreni o immobili, il rispettivo valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Il cofinanziamento del Fondo in analogia con quanto previsto per i Fondi SIE, non può superare la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura.

3.3. Sviluppo delle risorse umane

Oltre a quanto indicato in via generale nel capitolo 2 e a quanto applicabile dei precedenti par. 3.1 e 3.2, sono di seguito dettagliati gli ulteriori criteri specifici di ammissibilità riferibili ad operazioni finalizzate al sostegno allo sviluppo di risorse umane, di cui tener conto per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta.

Nel caso tali operazioni consistano nella erogazione diretta di servizi (formativi, di inclusione, di inserimento lavorativo, ecc.) a determinati destinatari da parte di PA o di soggetti accreditati che operano per loro conto (Organismi di formazione e orientamento accreditati o servizi al lavoro accreditati o altri soggetti titolati a erogare politiche pubbliche di sostegno all'inserimento

lavorativo o all'inclusione e al contrasto della povertà), la documentazione di spesa in genere afferisce i costi del personale impegnato nella preparazione, gestione e monitoraggio dei servizi erogati, ivi inclusa la selezione e verifica di possesso dei requisiti stabiliti per i destinatari finali e alcuni costi indiretti. Le verifiche di ammissibilità saranno pertanto operate secondo quanto indicato in merito nel precedente cap. 2.

Tra le modalità consolidate di sostegno allo sviluppo di risorse umane trova sempre maggiore applicazione anche l'erogazione diretta di contributi ai destinatari finali (voucher) per consentire loro l'accesso a determinati servizi o prestazioni (ad esempio servizi formativo di inserimento lavorativo o prestazioni sociali finalizzate al contrasto della povertà o all'inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati). Esso si configura come un contributo che copre, in tutto o in parte, il costo del servizio / prestazione che viene riconosciuto al destinatario finale che lo utilizza. Esso si caratterizza pertanto attraverso:

- la identificazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- la identificazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- l'importo del voucher cioè il valore del bene e/o servizio come definito dal RUAP o dall'Organismo intermedio).

L'accesso ai voucher può avvenire secondo due modalità:

- Offerta a libero mercato: l'offerta viene selezionata dall'utente/destinatario direttamente sul mercato: tale scelta può essere soggetta o meno a valutazione preventiva da parte dell'Autorità Responsabile del PSCP/OI, sulla base di quanto previsto nei dispositivi di attuazione.
- Offerta a catalogo: l'offerta viene selezionata dall'utente / destinatario nell'ambito di un catalogo/elenco predisposto daell'Autorità Responsabile del PSCP/OI. I dispositivi di attuazione definiscono i criteri di accesso al catalogo in termini sia di requisiti dell'operatore che delle caratteristiche dei servizi.

Si prevedono due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario)
- indiretta (erogazione delle risorse all' operatore in nome e per conto del destinatario).

Le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse (acconti, rimborsi, saldi) sono stabilite nei dispositivi di attuazione.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario accertare:

- a) l'effettiva fruizione del servizio, nei tempi e con le modalità stabiliti, da parte del destinatario finale;
- b) il possesso iniziale da parte del destinatario finale e l'eventuale mantenimento (se previsto dal Bando) dei requisiti per l'accesso al servizio;
- c) la regolarità e completezza di erogazione del servizio.

Imprevisti

Tale categoria riguarda l'eventuale posta programmatica per "imprevisti", riportata nel quadro economico di progetto. Questa può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa comunicazione da parte del beneficiario al Servizio regionale competente, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico.

Sono ammissibili in ogni caso esclusivamente le spese sostenute nel rispetto del richiamato D.Lgs. 50/2016 nei limiti della capienza del quadro economico rimodulato post gara.

Accantonamenti

La posta per accantonamento, da riportarsi in un'apposita voce del quadro economico post-gara rimodulato, non può essere utilizzata per le medesime modifiche contrattuali per le quali il beneficiario abbia già fatto ricorso alla voce "Imprevisti". La voce di spesa "Accantonamenti" può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, previa comunicazione da parte del beneficiario al Servizio regionale competente, ai fini del monitoraggio

dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico. Resta inteso che ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata e purché ammissibile in base a quanto già esposto, resterà a carico del beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore spesa, eccedente il limite del finanziamento determinato con il provvedimento concessione, possa gravare sulla Regione Abruzzo.